

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 9 del 28 marzo 2018

Aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. L.R. 27/2001, art. 43, L. 383/2000, artt. 7,8, 9 e 10 e Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, artt. 101, comma 2 e 102, comma 4.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell'associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l'art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l'emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell'allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che la citata Deliberazione prevede la cancellazione automatica dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell'iscrizione ogni tre anni;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- ricordato che l'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati
 - ◆ il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo,
 - ◆ l'iscrizione al Registro regionale, per presa d'atto dell'iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
- visto il Decreto legislativo n. 117 del 03.07.2017, entrato in vigore il 3 agosto, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo settore, che procede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore;
- considerato che ai sensi del citato provvedimento le associazioni di promozione sociale devono:
- esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- essere costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5;
- avvalersi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;
- contenere nella denominazione sociale la specifica "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "Aps";
- dato atto che l'attività di interesse generale esercitata dalle associazioni di promozione sociale dev'essere svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (art. 35 co.1);
- vista la nuova disposizione in materia di risorse umane che conferma i principi sanciti dalla normativa di settore ma specifica che il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati (art. 36);

- preso atto che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- dato atto che nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale e ai sensi dell'articolo 101 comma 3 del Codice del Terzo settore il requisito dell'iscrizione al Registro unico si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale;
- viste le prime indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo settore che affermano:
- che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione delle associazioni costitutesi prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017, si applicano le normative vigenti al momento della costituzione delle associazioni medesime;
- l'immediata applicazione delle prescrizioni attinenti al numero minimo di soggetti e la forma giuridica necessaria ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di una associazione di promozione sociale: poiché sono elementi immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento della costituzione dell'ente medesimo, purché sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017;
- l'obbligo per tutti gli enti del terzo settore di redigere il bilancio di esercizio nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, nonostante la modulistica non sia ancora stata definita;
- l'obbligo di pubblicare annualmente sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai propri associati a partire dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nell'anno 2018;
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
- l'iscrizione o la reiscrizione al Registro regionale di n. 10 associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
- l'iscrizione dell'Associazione La Rete, C.F. 94131100268, con sede a Spresiano (TV), condizionata all'acquisizione di uno statuto in linea con la normativa di settore, da adottarsi entro febbraio 2019 e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato, come da specifica richiesta agli atti;
- la conferma dell'iscrizione al Registro di n. 75 associazioni, già iscritte, meglio individuate nell'**Allegato B**;
- la cancellazione dal Registro di n. 4 associazioni, meglio individuate nell'**Allegato C**, poiché:
- l'associazione denominata Anteas Per La Solidarietà, C.F. 92004880263, ex codice di iscrizione PS/TV0031/009 si è fusa con l'Associazione Anteas Volontari Valcavasia (C.F. 92005400269), di Cavaso del Tomba, iscritta al Registro regionale del volontariato con il codice TV0551/019;
- l'associazione Anteas "Sarmazza, C.F. 90088850277, ex codice di iscrizione PS/VE0033/002, con sede a Vigonovo, ha comunicato lo scioglimento, deliberato dall'assemblea in data 14 dicembre 2017, come da documentazione agli atti della Direzione;
- l'associazione denominata Deebee Italia, C.F. 92037270276, ex codice di iscrizione PS/VE0265, con sede a S. Michele al Tagliamento, ha trasferito la sede legale presso un'altra Regione, come da verbale di assemblea straordinaria del 25-08-2017, agli atti della Direzione;
- l'Associazione denominata Vaisnava, C.F. 95077130243, ex codice di iscrizione PS/VI0258, con sede ad Albettono, ha comunicato lo scioglimento, come da verbale dell'Assemblea straordinaria del 14 gennaio 2018, agli atti della Direzione;
- la non ammissione al Registro di n. 2 Associazioni, meglio individuate nell'**Allegato D**, poiché prive dei requisiti o a seguito di apposita rinuncia all'iscrizione;
- ricordato che :
- con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all'aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
- con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
- con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- con DDR n. 36 del 05.04.2017 il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
- visti gli articoli 2, 7, 8, 9 e 10 della L. 383/2000;
- visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117,;
- vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
- vista la L.R. 27/2001 art. 43;
- visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
- vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001;
- attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 10 associazioni evidenziate nell'**Allegato A**, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggette alle condizioni e/o prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
2. l'iscrizione dell'Associazione La Rete, C.F. 94131100268, con sede a Spresiano (TV), condizionata all'acquisizione di uno statuto in linea con la normativa di settore, da adottarsi entro febbraio 2019 e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato, come da specifica richiesta agli atti;
3. la conferma dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 75 associazioni evidenziate nell'**Allegato B**, alcune delle quali soggette alle prescrizioni specificate nel citato allegato;
4. la cancellazione dal Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 4 associazioni, individuate nell'**Allegato C**, per le motivazioni indicate in premessa e specificate nel citato allegato a fianco di ognuna;
5. la non ammissione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di n. 2 associazioni, individuate nell'**Allegato D**, per le motivazioni indicate in premessa e meglio specificate nel citato allegato a fianco di ognuna;
6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
7. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena